

Disciplina regolamentare delle Unioni di Gruppo Provinciali per Confapi Cuneo



**Disciplina regolamentare delle Unioni di Gruppo
Provinciali e dei Gruppi di interesse provinciali**

DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE UNIONI DI CATEGORIA PROVINCIALI

Art. 1

Tra le aziende associate a Confapi Cuneo possono essere costituiti Gruppi di interesse, di seguito “Gruppi”.

È incoraggiata la costituzione del livello provinciale dei Gruppi del Sistema Confapi, ovvero il Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori (GTGI) e il Gruppo Donne Imprenditrici (ConfapiD). È possibile la costituzione di qualsiasi Gruppo di interesse purché trovi all'interno dell'Associazione sufficiente base di rappresentanza.

I Gruppi non godono di autonomia economica né possono impegnare l'associazione senza il consenso esplicito dei competenti organi associativi.

I Gruppi sono costituiti con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione che ha facoltà di scioglierli o commissariarli.

Art. 2

Sono appartenenti ai Gruppi le aziende regolarmente associate che rispondano ai requisiti espressamente previsti dal Consiglio Direttivo nella delibera di Costituzione. Fanno eccezione:

- a. Il Gruppo Territoriale Giovani Imprenditori, denominato Gruppo Giovani Confapi Cuneo, al quale aderiscono i rappresentanti o i delegati delle imprese regolarmente associate che abbiano meno di 40 anni.
- b. Il Gruppo Territoriale ConfapiD, denominato ConfapiD Cuneo, al quale aderiscono le rappresentanti o le delegate di genere femminile delle imprese regolarmente associate.

Art. 3

Gli Organi dei Gruppi sono i seguenti:

- 1) l'Assemblea del Gruppo
- 2) il Presidente del Gruppo
- 3) e il vice-Presidente del Gruppo

Art. 4

L'Assemblea del Gruppo è composta dai delegati delle aziende regolarmente associate ai sensi del precedente art. 2.

L'Assemblea del Gruppo è convocata dal Presidente del Gruppo, e/o dal vice-Presidente del Gruppo, almeno una volta all'anno a mezzo posta elettronica, da spedire entro i cinque giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente dell'Associazione. L'Assemblea del Gruppo può essere convocata in videoconferenza. È facoltà del Presidente del Gruppo prevedere la possibilità della partecipazione in videoconferenza all'Assemblea del Gruppo convocata in presenza, purché le modalità siano esplicitate in fase di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni appartenente al Gruppo ha diritto ad un voto in assemblea e può essere delegato, mediante delega scritta, da un altro appartenente. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

In caso di impedimento del Presidente del Gruppo e del vice-Presidente è facoltà del Presidente dell'Associazione convocare e/o presiedere il Consiglio del Gruppo.

Art. 5

Le funzioni dell'Assemblea del Gruppo sono le seguenti:

- a) eleggere al proprio interno il Presidente del Gruppo e il vice-Presidente;
- b) fissare l'azione di indirizzo del Gruppo onde incidere sulla realtà dello specifico settore nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) favorire, in collaborazione con gli uffici incaricati dell'Associazione, l'incremento delle iscrizioni di imprese con analoghi interessi e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;
- d) collaborare con enti e istituzioni, con i Gruppi di interesse nazionali laddove costituiti e con gli altri Gruppi costituiti sul territorio nazionale al fine di mantenere un dialogo costruttivo volto alla tutela degli interessi dell'Associazione;
- e) proporre iniziative ai competenti organi associativi.

Art. 6

Le funzioni del Presidente del Gruppo.

Il Presidente del Gruppo rappresenta l'Assemblea del Gruppo e gli Associati appartenenti alla stessa all'interno degli organi di Confapi cui è chiamato a partecipare, nonché presso gli enti e le rappresentanze istituzionali politiche ed associative con cui viene a contatto.

Il Presidente di Gruppo provvede alla convocazione dell'Assemblea di Gruppo, e presiede alle adunanze di detto organo.

Il mandato del Presidente del Gruppo termina allo scadere di ciascun mandato del Presidente dell'Associazione.

Art. 7

La funzione del vice-Presidente del Gruppo consiste nello svolgere le funzioni di supplente del Presidente, sostituendolo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 8

Il Presidente del Gruppo e il vice-Presidente, sono eletti dall'Assemblea del Gruppo tra i suoi componenti alla prima adunanza successiva all'Assemblea elettiva, convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente del Gruppo, il Presidente dell'Associazione assume la presidenza *ad interim* in attesa di convocare una nuova assemblea elettiva.

Art. 9

L'operatività dei Gruppi è subordinata al Presidente dell'Associazione e alla Giunta di Presidenza. Il Presidente del Gruppo è tenuto a informare preventivamente il Presidente dell'Associazione o l'eventuale delegato della Giunta di Presidenza rispetto alla programmazione delle iniziative o alle singole attività. Il Presidente dell'Associazione è tenuto ad approvare, respingere o chiedere modifiche rispetto alle proposte pervenute.

Eventuali proposte che richiedono un esborso economico o l'impiego di

personale della struttura dovranno necessariamente essere approvate con delibera dai competenti organi associativi. Tali proposte dovranno essere accompagnate da un puntuale dettaglio delle attività e delle tempistiche, dei costi e delle coperture previste. Sono incoraggiate quali buone pratiche le attività di fund raising e ogni possibile ricorso a risorse terze rispetto al budget dell'Associazione.